



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24/03/2014 ore 21:10
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione – seduta straordinaria

Presiede **FRANCESCHELLI SILVIO** Presidente – Assiste il Dott. **GIULIO NARDI** Segretario Comunale
 Consiglieri presenti alla deliberazione: n° **11** Consiglieri assenti alla deliberazione: n° **0** come segue:

- | | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | FRANCESCHELLI SILVIO | - Sindaco |
| 2. | BATIGNANI PAOLO | - Consigliere |
| 3. | BERNAZZI GIULIANO | - Consigliere |
| 4. | CESARINI CLAUDIO | - Consigliere |
| 5. | FERRETTI BIANCA | - Consigliere |
| 6. | GALLUZZI STEFANIA | - Consigliere |
| 7. | GIANNELLI CATERINA | - Consigliere |
| 8. | MEIATTINI SONIA | - Consigliere |
| 9. | MIGNARRI ANDREA | - Consigliere |
| 10. | NAFI ALESSANDRO | - Consigliere |
| 11. | SALADINI MARZIO | - Consigliere |

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: **FURI PAOLA**

Scrutatori:

Atto n° **14**

Seduta del **24/03/2014**

**OGGETTO: SCIOGLIMENTO ANTICIPATO E LIQUIDAZIONE DELLA
 “MONTALCINO TURISMO E SERVIZI SRL”**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Il Sindaco illustra l'argomento: Non si può avere un Ente intermedio solo per la gestione dei cimiteri. Occorrerà individuare quale Ufficio gestirà le concessioni cimiteriali.
Ringrazia chi ha svolto il servizio.

C. Saladini: L'idea iniziale era buona ed ha dato nei primi tre anni buoni risultati. Sono state messe in sicurezza le attrezzature ed i cimiteri risultano ben custoditi. Ringrazia il Direttore e l'Amministratore Unico. C'è stata una dignità del servizio. Si tratta di un'esperienza da non buttar via.

C. Cesarini: Ha visto la bozza del bando e chiede quanto tempo occorrerà per la nuova assegnazione.

Sindaco: Saranno necessari alcuni mesi. In Conferenza dei Responsabili si parlerà dei tempi e di chi seguirà come Ufficio questo servizio. Relativamente all'illuminazione pubblica qualche problema c'è. Occorre mettersi a tavolino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 29 settembre 2009 e n. 100 del 24 novembre 2009 – quest'ultima adottata ad integrazione e modifica della precedente – il Comune di Montalcino, ha approvato lo statuto sociale e l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata unipersonale denominata "**Montalcino Turismo e Servizi S.r.l.**";
- con atto Rep. n. 23.591 Racc. n. 5.814 del notaio Dott. Domenico Maria Sannino, in Poggibonsi (SI), in data 27 gennaio 2010 è stata ufficialmente costituita la società in oggetto;
- la società, costituita con durata illimitata, con partecipazione del 100% da parte del Comune di Montalcino e con un capitale sociale iniziale pari ad Euro 10.000,00, aveva ed ha a tutt'oggi quale oggetto sociale la gestione di servizi di interesse generale erogati dall'Amministrazione Comunale, tra i quali:
 - a. la gestione dei cimiteri comunali;
 - b. la gestione del servizio di illuminazione pubblica;
 - c. la gestione dei servizi tecnologici ed informatici;
 - d. la gestione dei servizi turistici, di natura commerciale e non;
 - e. la gestione dei musei comunali;
 - f. la gestione delle manutenzioni;
 - g. la gestione dei trasporti scolastici;
 - h. la gestione delle aree a verde;
 - i. la gestione delle manutenzioni stradali;
- alla società in parola, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 24 novembre 2009 e successivo contratto di servizio stipulato il 15 aprile 2010 (Repertorio n. 78/2010), sono stati affidati – per il periodo 15 aprile 2010 – 14 aprile 2015 - i servizi di gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri situati nel territorio comunale, incluso il servizio di illuminazione votiva;
- la Montalcino Turismo e Servizi S.r.l. ha chiuso l'esercizio 2012 (anno a cui fa riferimento l'ultimo bilancio approvato) con un utile di esercizio di Euro 495,00, e con una situazione patrimoniale che registra un valore delle attività pari ad Euro 211.886,00 (con crediti pari ad Euro 177.125,00) ed un totale delle passività di Euro 191.998,00, queste ultime riconducibili in buonissima parte (Euro 191.884,00) a debiti esigibili nel breve periodo. Per un valore complessivo del patrimonio netto quantificabile, alla precitata data del 31 dicembre 2012, in misura pari ad Euro 19.868,00;

DATO ATTO che le operazioni di gestione ordinaria di che trattasi svolte da Montalcino Turismo e Servizi S.r.l. si sostanziano:

- nella manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali, finalizzate a mantenere le stesse in condizioni ottimali di conservazione e decoro;
- nella sepoltura di feretri a mezzo inumazione o tumulazione, ovvero in operazioni similari e conseguenti quali esumazioni, estumulazioni, traslazioni, etc.;
- nelle operazioni di gestione amministrativa delle operazioni cimiteriali, loculi ed ossari, nonché appunto del servizio di illuminazione votiva;
- nella raccolta e nel successivo conferimento di rifiuti cimiteriali,

e che per diversi dei suddetti servizi - operazioni cimiteriali, gestione dei loculi ed ossari, lampade votive - il rapporto intercorre direttamente tra la società in parola ed i cittadini, ai quali è Montalcino Turismo e Servizi S.r.l. a richiedere il pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni di servizi espletate;

OSSERVATO a tale riguardo che:

- la gestione delle attività in ultimo menzionate si configura come “servizio pubblico locale” e non quale mera “attività strumentale” svolta a beneficio del Comune di Montalcino, avuto riguardo ai principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 12 giugno 2009, n. 3766, secondo la quale “possono definirsi strumentali all’attività delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività”;
- la differenza tra servizi pubblici locali ed attività strumentali rese alla Pubblica Amministrazione locale risulta evidente – come nella presente fattispecie - laddove sia presente, nel primo caso, un’utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo e, nel secondo, il beneficio della prestazione resa a favore dell’ente locale e non dei cittadini, con l’ente unico pagatore del corrispettivo. In proposito è appena il caso di menzionare i passaggi fondamentali riportati nella sentenza del T.A.R. Lombardia, Sezione di Brescia, 27 dicembre 2007, n. 1373, secondo la quale “la distinzione tra mero servizio (attività alla Pubblica Amministrazione) e servizio pubblico va ricercata nel beneficiario diretto dello stesso: ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente; costituisce, al contrario, mero servizio strumentale, quello le cui prestazioni vengono effettuate direttamente a favore della stazione appaltante”;

TENUTO CONTO che l’evoluzione normativa nazionale ed europea in materia di gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali alle amministrazioni e la crescente esigenza del contenimento della spesa pubblica, hanno condotto ad un diverso approccio rispetto al modello gestorio delle partecipazioni societarie, volto a riportare nell’alveo della Pubblica Amministrazione le attività prima svolte attraverso organismi partecipati;

RILEVATO che i numerosi interventi normativi succedutisi negli ultimi anni aventi ad oggetto le società a partecipazione pubblica, volti a tutelare la concorrenza e le regole del mercato nonché a contenere i costi delle Pubbliche Amministrazioni, si sono tradotti in una tendenza alla reinternalizzazione dei servizi prima affidati all’esterno, ovvero nell’obbligo di affidamento all’esterno nel rispetto delle procedure contemplate dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni (c.d. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”);

RICHIAMATI in particolare:

- l’art. 34, comma 26, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a tenore del quale “al fine di aumentare la concorrenza nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all’articolo unico del decreto del Ministro dell’interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: ‘e illuminazioni votive’. Conseguentemente i Comuni, per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l’articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l’articolo 125”;
- il combinato delle disposizioni di cui all’art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ai sensi del quale “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”; gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto “non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2014”;

ATTESO che tale ultimo adempimento, a cui il Comune di Montalcino deve comunque far fronte entro il termine del presente esercizio finanziario, è stato efficacemente descritto dalla Corte dei conti nel “rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2013”, laddove si osserva che il presupposto soggettivo di applicazio-

ne del decreto-legge 179/2012 comprende tutti gli affidatari di servizi a qualsiasi titolo (salvo il servizio gas, energia elettrica e farmacie comunali, in base all'articolo 34, comma 25, dello stesso decreto-legge 179/2012) e che la verifica di conformità degli affidamenti ai principi comunitari deve essere eseguita ad ampio raggio, mediante un'analisi che prenda in esame le modalità di affidamento del servizio, i modelli gestionali scelti dall'Ente, l'ordinamento tariffario per l'utenza e la compensazione degli obblighi di servizio;

CHE l'aspetto più delicato da sottoporre a scrutinio è la dimostrazione dell'economicità gestionale del servizio, che per trovare idoneo supporto dovrebbe aver luogo sulla base di un apposito *business plan*, possibilmente corredato di un *benchmarking* con realtà similari;

CONSIDERATO altresì che la decisione di sottrarre al libero mercato una gestione in esclusiva "*deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del contratto non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il servizio pubblico*" (Commissione europea in materia di aiuti di Stato, 2012/C 8/02);

OSSERVATO che nella presente fattispecie, relativamente ai servizi affidati a Montalcino Turismo e Servizi S.r.l., non si rileva la presenza di attività fisse ammortizzabili e non trasferibili, così come non risulta del pari evidente la vantaggiosità economica dell'attuale contratto rispetto ad un diverso modello gestionale, che scaturisca da procedura di gara che apra al confronto concorrenziale di più soggetti;

DATO ATTO altresì che l'Amministrazione Comunale – in ragione della situazione di crescente incertezza ed aleatorietà concernente lo svolgimento di servizi di interesse generale a mezzo di società partecipate – intende perseguire soluzioni gestionali ed operative diverse e distinte, rispetto alla situazione attuale, in merito alla gestione dei servizi attualmente espletati per il tramite della, sulla scorta del precitato contratto stipulato tra il Comune di Montalcino e la società appena innanzi menzionata in data 15 aprile 2010;

CHE l'attuale natura giuridica e configurazione societaria impongono alla stessa Montalcino Turismo e Servizi S.r.l.:

- il rispetto del patto di stabilità;
- l'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l'adozione di criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze, anche degli amministratori;

CONSIDERATO quindi che in un regime così vincolistico, anche in un'ottica di semplificazione, appare più conveniente per il Comune di Montalcino, per quanto specificamente attiene alla gestione dei servizi cimiteriali, ricorrere al libero mercato secondo le procedure di scelta di contraenti privati contemplate dal Codice dei contratti, piuttosto che continuare ad avvalersi di un strumento societario in "*house providing*";

RITENUTO pertanto opportuno:

- procedere con lo scioglimento anticipato della società ed alla conseguente liquidazione della stessa ai sensi degli articoli 2484 e segg. del codice civile, stante il fatto che la ridetta Montalcino Turismo e Servizi S.r.l. ha sempre e soltanto operato nell'ottica dello svolgimento dei menzionati servizi di illuminazione votiva e di gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri situati nel territorio comunale;
- richiedere in tale ottica all'Amministratore Unico della suddetta società la convocazione dell'Assemblea straordinaria, iscrivendo all'ordine del giorno il punto relativo alla deliberazione sullo scioglimento della società stessa e la relativa messa in liquidazione, nonché gli adempimenti di cui all'art. 2487 del codice civile (determinazione numero, nomina dei liquidatori e criteri in base ai quali procedere alla liquidazione, relativi poteri), dando pieno ed ampio mandato al Sindaco di esprimere, nella suddetta Assemblea, il proprio voto conseguente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente - ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni – rispettivamente dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e rilevata la corrispondente competenza a deliberare in capo all'organo rappresentativo;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

DI approvare lo scioglimento anticipato della società **Montalcino Turismo e Servizi S.r.l.** e la conseguente liquidazione, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile;

DI dare conseguentemente mandato al Sindaco di richiedere all'Amministratore Unico della suddetta società la convocazione dell'Assemblea straordinaria, iscrivendo all'ordine del giorno il punto relativo alla deliberazione sullo scioglimento della società stessa e la relativa messa in liquidazione, nonché gli adempimenti di cui all'art. 2487 del codice civile (determinazione numero, nomina dei liquidatori e criteri in base ai quali procedere alla liquidazione, relativi poteri);

DI dare indi ampio mandato al Sindaco affinché in occasione della prossima Assemblea straordinaria della società in parola si proceda allo scioglimento ed alla liquidazione della società stessa ed alla nomina del liquidatore, nonché all'adozione degli atti e dei provvedimenti di rito in conformità con quanto sopra deliberato.

INDI, stante la ravvisata necessità di assicurare l'immediata operatività del presente provvedimento, il Consiglio Comunale, con separata votazione resa nelle forme di legge secondo i termini appresso indicati:

Voti favorevoli n. 11, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal _____ al _____ N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
GIULIO NARDI

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 24/03/2014

Il Segretario Comunale
GIULIO NARDI



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24/03/2014 ore 21:10
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione – seduta straordinaria

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste il Dott. GIULIO NARDI Segretario Comunale
 Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 11 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 0 come segue:

- | | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | FRANCESCHELLI SILVIO | - Sindaco |
| 2. | BATIGNANI PAOLO | - Consigliere |
| 3. | BERNAZZI GIULIANO | - Consigliere |
| 4. | CESARINI CLAUDIO | - Consigliere |
| 5. | FERRETTI BIANCA | - Consigliere |
| 6. | GALLUZZI STEFANIA | - Consigliere |
| 7. | GIANNELLI CATERINA | - Consigliere |
| 8. | MEIATTINI SONIA | - Consigliere |
| 9. | MIGNARRI ANDREA | - Consigliere |
| 10. | NAFI ALESSANDRO | - Consigliere |
| 11. | SALADINI MARZIO | - Consigliere |

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: FURI PAOLA

Scrutatori:

Atto n° **14**

Seduta del **24/03/2014**

**OGGETTO: SCIoglimento ANTICIPATO E LIQUIDAZIONE DELLA
 “MONTALCINO TURISMO E SERVIZI SRL”**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Il Sindaco illustra l'argomento: Non si può avere un Ente intermedio solo per la gestione dei cimiteri. Occorrerà individuare quale Ufficio gestirà le concessioni cimiteriali.

Ringrazia chi ha svolto il servizio.

C. Saladini: L'idea iniziale era buona ed ha dato nei primi tre anni buoni risultati. Sono state messe in sicurezza le attrezzature ed i cimiteri risultano ben custoditi. Ringrazia il Direttore e l'Amministratore Unico. C'è stata una dignità del servizio. Si tratta di un'esperienza da non buttar via.

C. Cesarini: Ha visto la bozza del bando e chiede quanto tempo occorrerà per la nuova assegnazione.

Sindaco: Saranno necessari alcuni mesi. In Conferenza dei Responsabili si parlerà dei tempi e di chi seguirà come Ufficio questo servizio. Relativamente all'illuminazione pubblica qualche problema c'è. Occorre mettersi a tavolino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 29 settembre 2009 e n. 100 del 24 novembre 2009 – quest'ultima adottata ad integrazione e modifica della precedente – il Comune di Montalcino, ha approvato lo statuto sociale e l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata unipersonale denominata "**Montalcino Turismo e Servizi S.r.l.**";
- con atto Rep. n. 23.591 Racc. n. 5.814 del notaio Dott. Domenico Maria Sannino, in Poggibonsi (SI), in data 27 gennaio 2010 è stata ufficialmente costituita la società in oggetto;
- la società, costituita con durata illimitata, con partecipazione del 100% da parte del Comune di Montalcino e con un capitale sociale iniziale pari ad Euro 10.000,00, aveva ed ha a tutt'oggi quale oggetto sociale la gestione di servizi di interesse generale erogati dall'Amministrazione Comunale, tra i quali:
 - j. la gestione dei cimiteri comunali;
 - k. la gestione del servizio di illuminazione pubblica;
 - l. la gestione dei servizi tecnologici ed informatici;
 - m. la gestione dei servizi turistici, di natura commerciale e non;
 - n. la gestione dei musei comunali;
 - o. la gestione delle manutenzioni;
 - p. la gestione dei trasporti scolastici;
 - q. la gestione delle aree a verde;
 - r. la gestione delle manutenzioni stradali;
- alla società in parola, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 24 novembre 2009 e successivo contratto di servizio stipulato il 15 aprile 2010 (Repertorio n. 78/2010), sono stati affidati – per il periodo 15 aprile 2010 – 14 aprile 2015 - i servizi di gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri situati nel territorio comunale, incluso il servizio di illuminazione votiva;
- la Montalcino Turismo e Servizi S.r.l. ha chiuso l'esercizio 2012 (anno a cui fa riferimento l'ultimo bilancio approvato) con un utile di esercizio di Euro 495,00, e con una situazione patrimoniale che registra un valore delle attività pari ad Euro 211.886,00 (con crediti pari ad Euro 177.125,00) ed un totale delle passività di Euro 191.998,00, queste ultime riconducibili in buonissima parte (Euro 191.884,00) a debiti esigibili nel breve periodo. Per un valore complessivo del patrimonio netto quantificabile, alla precitata data del 31 dicembre 2012, in misura pari ad Euro 19.868,00;

DATO ATTO che le operazioni di gestione ordinaria di che trattasi svolte da Montalcino Turismo e Servizi S.r.l. si sostanziano:

- nella manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali, finalizzate a mantenere le stesse in condizioni ottimali di conservazione e decoro;
- nella sepoltura di feretri a mezzo inumazione o tumulazione, ovvero in operazioni similari e conseguenti quali esumazioni, estumulazioni, traslazioni, etc.;
- nelle operazioni di gestione amministrativa delle operazioni cimiteriali, loculi ed ossari, nonché appunto del servizio di illuminazione votiva;
- nella raccolta e nel successivo conferimento di rifiuti cimiteriali,

e che per diversi dei suddetti servizi - operazioni cimiteriali, gestione dei loculi ed ossari, lampade votive - il rapporto intercorre direttamente tra la società in parola ed i cittadini, ai quali è Montalcino Turismo e Servizi S.r.l. a richiedere il pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni di servizi espletate;

OSSERVATO a tale riguardo che:

- la gestione delle attività in ultimo menzionate si configura come “servizio pubblico locale” e non quale mera “attività strumentale” svolta a beneficio del Comune di Montalcino, avuto riguardo ai principi affermati nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 12 giugno 2009, n. 3766, secondo la quale “possono definirsi strumentali all’attività delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività”;
- la differenza tra servizi pubblici locali ed attività strumentali rese alla Pubblica Amministrazione locale risulta evidente – come nella presente fattispecie - laddove sia presente, nel primo caso, un’utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo e, nel secondo, il beneficio della prestazione resa a favore dell’ente locale e non dei cittadini, con l’ente unico pagatore del corrispettivo. In proposito è appena il caso di menzionare i passaggi fondamentali riportati nella sentenza del T.A.R. Lombardia, Sezione di Brescia, 27 dicembre 2007, n. 1373, secondo la quale “la distinzione tra mero servizio (attività alla Pubblica Amministrazione) e servizio pubblico va ricercata nel beneficiario diretto dello stesso: ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente; costituisce, al contrario, mero servizio strumentale, quello le cui prestazioni vengono effettuate direttamente a favore della stazione appaltante”;

TENUTO CONTO che l’evoluzione normativa nazionale ed europea in materia di gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali alle amministrazioni e la crescente esigenza del contenimento della spesa pubblica, hanno condotto ad un diverso approccio rispetto al modello gestorio delle partecipazioni societarie, volto a riportare nell’alveo della Pubblica Amministrazione le attività prima svolte attraverso organismi partecipati;

RILEVATO che i numerosi interventi normativi succedutisi negli ultimi anni aventi ad oggetto le società a partecipazione pubblica, volti a tutelare la concorrenza e le regole del mercato nonché a contenere i costi delle Pubbliche Amministrazioni, si sono tradotti in una tendenza alla reinternalizzazione dei servizi prima affidati all’esterno, ovvero nell’obbligo di affidamento all’esterno nel rispetto delle procedure contemplate dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni (c.d. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”);

RICHIAMATI in particolare:

- l’art. 34, comma 26, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a tenore del quale “al fine di aumentare la concorrenza nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all’articolo unico del decreto del Ministro dell’interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: ‘e illuminazioni votive’. Conseguentemente i Comuni, per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l’articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l’articolo 125”;
- il combinato delle disposizioni di cui all’art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ai sensi del quale “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”; gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto “non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2014”;

ATTESO che tale ultimo adempimento, a cui il Comune di Montalcino deve comunque far fronte entro il termine del presente esercizio finanziario, è stato efficacemente descritto dalla Corte dei conti nel “rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2013”, laddove si osserva che il presupposto soggettivo di applicazio-

ne del decreto-legge 179/2012 comprende tutti gli affidatari di servizi a qualsiasi titolo (salvo il servizio gas, energia elettrica e farmacie comunali, in base all'articolo 34, comma 25, dello stesso decreto-legge 179/2012) e che la verifica di conformità degli affidamenti ai principi comunitari deve essere eseguita ad ampio raggio, mediante un'analisi che prenda in esame le modalità di affidamento del servizio, i modelli gestionali scelti dall'Ente, l'ordinamento tariffario per l'utenza e la compensazione degli obblighi di servizio;

CHE l'aspetto più delicato da sottoporre a scrutinio è la dimostrazione dell'economicità gestionale del servizio, che per trovare idoneo supporto dovrebbe aver luogo sulla base di un apposito *business plan*, possibilmente corredato di un *benchmarking* con realtà similari;

CONSIDERATO altresì che la decisione di sottrarre al libero mercato una gestione in esclusiva "*deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del contratto non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il servizio pubblico*" (Commissione europea in materia di aiuti di Stato, 2012/C 8/02);

OSSERVATO che nella presente fattispecie, relativamente ai servizi affidati a Montalcino Turismo e Servizi S.r.l., non si rileva la presenza di attività fisse ammortizzabili e non trasferibili, così come non risulta del pari evidente la vantaggiosità economica dell'attuale contratto rispetto ad un diverso modello gestionale, che scaturisca da procedura di gara che apra al confronto concorrenziale di più soggetti;

DATO ATTO altresì che l'Amministrazione Comunale – in ragione della situazione di crescente incertezza ed aleatorietà concernente lo svolgimento di servizi di interesse generale a mezzo di società partecipate – intende perseguire soluzioni gestionali ed operative diverse e distinte, rispetto alla situazione attuale, in merito alla gestione dei servizi attualmente espletati per il tramite della, sulla scorta del precitato contratto stipulato tra il Comune di Montalcino e la società appena innanzi menzionata in data 15 aprile 2010;

CHE l'attuale natura giuridica e configurazione societaria impongono alla stessa Montalcino Turismo e Servizi S.r.l.:

- il rispetto del patto di stabilità;
- l'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l'adozione di criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze, anche degli amministratori;

CONSIDERATO quindi che in un regime così vincolistico, anche in un'ottica di semplificazione, appare più conveniente per il Comune di Montalcino, per quanto specificamente attiene alla gestione dei servizi cimiteriali, ricorrere al libero mercato secondo le procedure di scelta di contraenti privati contemplate dal Codice dei contratti, piuttosto che continuare ad avvalersi di un strumento societario in "*house providing*";

RITENUTO pertanto opportuno:

- procedere con lo scioglimento anticipato della società ed alla conseguente liquidazione della stessa ai sensi degli articoli 2484 e segg. del codice civile, stante il fatto che la ridetta Montalcino Turismo e Servizi S.r.l. ha sempre e soltanto operato nell'ottica dello svolgimento dei menzionati servizi di illuminazione votiva e di gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri situati nel territorio comunale;
- richiedere in tale ottica all'Amministratore Unico della suddetta società la convocazione dell'Assemblea straordinaria, iscrivendo all'ordine del giorno il punto relativo alla deliberazione sullo scioglimento della società stessa e la relativa messa in liquidazione, nonché gli adempimenti di cui all'art. 2487 del codice civile (determinazione numero, nomina dei liquidatori e criteri in base ai quali procedere alla liquidazione, relativi poteri), dando pieno ed ampio mandato al Sindaco di esprimere, nella suddetta Assemblea, il proprio voto conseguente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente - ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni – rispettivamente dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e rilevata la corrispondente competenza a deliberare in capo all'organo rappresentativo;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

DI approvare lo scioglimento anticipato della società **Montalcino Turismo e Servizi S.r.l.** e la conseguente liquidazione, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile;

DI dare conseguentemente mandato al Sindaco di richiedere all'Amministratore Unico della suddetta società la convocazione dell'Assemblea straordinaria, iscrivendo all'ordine del giorno il punto relativo alla deliberazione sullo scioglimento della società stessa e la relativa messa in liquidazione, nonché gli adempimenti di cui all'art. 2487 del codice civile (determinazione numero, nomina dei liquidatori e criteri in base ai quali procedere alla liquidazione, relativi poteri);

DI dare indi ampio mandato al Sindaco affinché in occasione della prossima Assemblea straordinaria della società in parola si proceda allo scioglimento ed alla liquidazione della società stessa ed alla nomina del liquidatore, nonché all'adozione degli atti e dei provvedimenti di rito in conformità con quanto sopra deliberato.

INDI, stante la ravvisata necessità di assicurare l'immediata operatività del presente provvedimento, il Consiglio Comunale, con separata votazione resa nelle forme di legge secondo i termini appresso indicati:

Voti favorevoli n. 11, espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. GIULIO NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal _____ al _____ N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to GIULIO NARDI

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 24/03/2014

Il Segretario Comunale
F.to GIULIO NARDI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIO NARDI
